

**PROCEDURA DI GESTIONE DEI DEBITI DI CONDIZIONALITÀ**  
**A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO COMPETENTI**

**1. Premessa**

A norma dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 228/2001, "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori [omissis] sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati".

Un ente competente può segnalare ad ARPEA la sussistenza di una sanzione amministrativa e/o di una contestazione di reato penale a carico di un beneficiario di aiuti soggetti al regime di Condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013) che potrebbe determinare un indebito percepimento a carico del bilancio unionale o nazionale.

In questo caso, l'OP provvede a generare una scheda di credito a carico dell'azienda interessata, con trattenuta cautelativa del 20% degli importi percepiti o percepibili in relazione alle domande presentate nell'anno di rilievo dell'infrazione.

Contestualmente, ARPEA notifica al beneficiario l'avvenuta sospensione parziale delle erogazione, nell'attesa di determinare l'esito di condizionalità attraverso istruttoria di tutti gli elementi probanti per determinare puntualmente la percentuale di riduzione da applicarsi ai contributi.

Di seguito è illustrata la procedura seguita per la generazione della scheda di credito, l'invio di comunicazione di sospensione parziale ai beneficiari e l'avvio del procedimento di recupero per indebito percepimento.

**2. Gestione delle segnalazioni di condizionalità**

Nei casi di segnalazione ad ARPEA di un verbale di sanzione amministrativa e/o di una contestazione di reato penale da parte degli Organismi di controllo competenti, viene seguita la seguente procedura:

1. Presa in carico e classificazione del verbale di contestazione in base al CGO/BCAA corrispondente all'ambito di controllo;
2. Se presenti domande di contributo soggette a condizionalità nell'anno di rilievo dell'infrazione: apertura di una scheda di credito in VdC "Verbale di Contestazione" (posizione debitoria sul sistema di contabilità dell'ARPEA – SIGOP) con accantonamento del 20% dei contributi soggetti a condizionalità relativi all'anno di rilievo dell'infrazione;
3. Se NON presenti domande di contributo soggette a condizionalità nell'anno di rilievo dell'infrazione o se non risulta possibile l'apertura di una scheda di credito in VdC sul sistema contabile SIGOP: applicazione della sospensione del beneficiario dal totale dei contributi erogabili (c.d. "sospensione su CUAA"). Appena possibile, si procede alla de-sospensione del CUAA e all'applicazione di quanto previsto al punto 2;
4. Notifica al beneficiario della sospensione totale dei pagamenti o della sospensione parziale (20%) dei pagamenti dei contributi soggetti a condizionalità relativi all'anno di rilievo dell'infrazione;
5. Analisi della documentazione di controllo (check-list di controllo, verbale di sanzione); in caso la documentazione non fosse sufficiente a definire la presenza di una violazione di condizionalità, l'OP chiede chiarimenti e/o documentazione integrativa all'ente di controllo;
6. Se l'istruttoria si conclude stabilendo che NON è stata commessa un'infrazione al regime di condizionalità: archiviazione del procedimento con conseguente de-sospensione del CUAA o archiviazione della scheda di credito;

7. Se l'istruttoria si conclude stabilendo che è stata commessa un'infrazione al regime di condizionalità: avvio del procedimento di recupero per indebito percepimento e aggiornamento della scheda di credito con la percentuale di recupero definitiva.

La procedura interessa l'Ufficio Controlli e l'Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC), rispettivamente competenti per:

Ufficio Controlli: fasi 1, 5, 6, 7;

UCC: fasi 2, 3, 4, 6, 7.

L'Ufficio Controlli, con cadenza mensile, provvede ad inviare all'UCC un riepilogo contenente le informazioni per generare sul sistema SIGOP la sospensione su CUAA o la scheda di credito e per inviare, contestualmente, le relative comunicazioni ai beneficiari, secondo il modello di lettera in allegato.

A seguito di invio della notifica ai beneficiari e della creazione di una scheda di credito in VdC, l'UCC invia un report riassuntivo all'Ufficio Controlli che provvede ad aggiornare e/o creare le rispettive anomalie sui procedimenti interessati.

ALLEGATO:

“Modello di comunicazione per sospensione cautelativa a seguito di segnalazione di infrazione di condizionalità da parte degli organismi di controllo competenti”

**MODELLO DI COMUNICAZIONE PER SOSPENSIONE CAUTELATIVA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI INFRAZIONE DI CONDIZIONALITÀ DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO COMPETENTI**

Alla Ditta

---

**Provvedimento di Sospensione cautelativa del pagamento di contributi FEAGA – FEASR a seguito di segnalazione di infrazione di condizionalità da parte degli Organismi di Controllo CAMPAGNA 2017 – ditta:**

.....

Visto:

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" ;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.186 del 20/02/2006 "Applicazione dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/01";
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.280 del 24/04/2007 "Recupero crediti per irregolarità e Registro dei debitori";
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2007.1082 del 24/12/2007 "Manuale di coordinamento per la gestione delle irregolarità e dei recuperi";
- Determinazione ARPEA n. 42 del 02/03/2009 di approvazione del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" ;
- Determinazione ARPEA n. 218 del 23/11/2016 di approvazione delle modifiche del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite";

Considerato che con verbale di sanzione amministrativa e/o verbale di contestazione di reati penali notificato ad ARPEA dal Servizio Veterinario dell'ASL competente in data ...../2017, Prot. n..... è stata comunicata notizia di eventuale indebita percezione a carico del bilancio comunitario o nazionale relativa al seguente soggetto: .....

Ritenuto che nella fattispecie sussistano le condizioni previste dall'art. 33 del D.lgs n.228/01 il quale al comma 1 prevede che: *"I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati"*;

**si dispone**

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. di sospendere tutte le procedure atte ad autorizzare e/o liquidare contributi comunitari, nazionali e relativi finanziamenti in campo agricolo di competenza di questa Agenzia fino alla concorrenza dell'importo pari al 20% dei contributi percepiti o da percepire per la campagna 2017 inerenti alla ditta:** .....
- 2. la comunicazione del presente provvedimento alla ditta:** .....

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento.

*Il Direttore*

---

*Responsabile*

*Referente*

---